



Corso di lezioni in
Diritto tributario

IL SISTEMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO

Università *Mediterranea*
Corso di laurea in Economics
a.a. 2022-2023

Evoluzione del sistema tributario

Il sistema tributario degli Stati preunitari era basato su imposte **reali**:

- imposte fondiari (la ricchezza era prevalentemente terriera);
- imposte c.d. di patente (le *patenti* erano autorizzazioni per svolgere le varie attività);
- imposte indirette (sui trasferimenti di ricchezza, tra vivi o per causa di morte)

Il sistema delle imposte sul reddito

Passando dalla ricchezza terriera a forme più evolute e articolate, la tassazione sul reddito si è sviluppata introducendo una forma di tassazione unitaria:

L'imposta di ricchezza mobile

È una forma di tassazione cedolare su tutti i redditi non fondiari (redditi ipotecari, stipendi, pensioni, assegni di qualsiasi specie, redditi provenienti da benefici ecclesiastici, redditi industriali, commerciali e professionali)



Il sistema delle imposte sul reddito

Evoluzione

Fino al 1972, il sistema tributario italiano è stato così articolato:

- **imposta di ricchezza mobile;**
- due **imposte complementari**: una progressiva sul reddito delle persone fisiche ed una imposta proporzionale sul reddito delle persone giuridiche;
- **imposte indirette sui trasferimenti (imposta di registro, di successione, di bollo);**
- **dazi doganali;**
- **imposta generale sulle entrate (IGE)** su tutte le cessioni di beni e servizi;
- vari **tributi locali** (es: imposta di famiglia, addizionali e sovrainposte)

Il sistema delle imposte sul reddito

Evoluzione (segue)

A partire dal 1973, entra in vigore un generale disegno di riforma, basato:

- Su due grandi imposte sul reddito (imposta sul reddito delle persone fisiche; imposta sul reddito delle persone giuridiche)
- Sulla introduzione dell'IVA, tributo armonizzato europeo
- Sul ridimensionamento dei tributi locali

Da un sistema di tipo reale e proporzionale, si passa a un sistema personale e progressivo



Il sistema delle imposte sul reddito Evoluzione (segue)

Successive evoluzioni e affinamenti si sono avuti a metà degli anni '90, nel 2003, nel 2014-15.

L'impianto di base, per le imposte sul reddito, è costituito da:

- **IRPEF – imposta sul reddito delle persone fisiche**
- **IRES – imposta sul reddito delle società**
- **IRAP – imposta regionale sulle attività produttive**

Quest'ultima è una imposta diretta ma NON sul reddito



Il sistema delle imposte sul dirette e sul reddito

Evoluzione (segue)

Dal 1986 al 1998

- **IRPEF** (redditi persone fisiche)
- **IRPEG** (redditi persone giuridiche)
- **ILOR** (redditi derivanti da patrimonio)

Dal 1998 al 2003

- **IRPEF** (redditi persone fisiche)
- **IRPEG** (redditi persone giuridiche)
- **IRAP** (imposta sulle attività produttive)

Riforma del 2004

- **IRPEG -> IRES** (redditi degli enti commerciali)
- **IRE** (redditi di persone fisiche ed enti non commerciali) -> non attuata
- **IRAP** (progressivo abbandono) -> non attuato

Sistema attuale

- **IRPEF** (redditi persone fisiche) - Oggi si discute di una nuova riforma
- **IRES** (redditi persone giuridiche)
- **IRAP** (riduzione delle aliquote e maggiori detrazioni dalla base imponibile)

L'Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)

E' la principale imposta del sistema tributario italiano ed è quella che fornisce il maggior gettito (oltre il 40%)

Oggi è disciplinata principalmente nel D.P.R. n. 917/1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi o TUIR)

Colpisce il reddito complessivo delle persone fisiche, ed è **giustificata** dalla necessità di:

- *personalizzare* il prelievo, riconoscendo rilevanza ai fatti e situazioni personali e familiari del soggetto passivo
- attuare la *progressività* come previsto nell'art. 53 Cost



L'Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) - segue

L'IRPEF è un'imposta:

- **Sul reddito** perché colpisce un flusso di ricchezza (in contrapposizione alle imposte sul patrimonio);
- **Generale** perché colpisce l'insieme dei redditi del contribuente;
- **Personale** perché tiene conto della situazione economica, sociale, familiare del contribuente;
- **Progressiva** perché l'aliquota cresce all'aumentare della base imponibile



Distribuzione gettito IRPEF

Analisi statistiche - Dichiarazioni 2020 - Anno d'imposta 2019

Tipo di imposta : IRPEF
Modello : Persone fisiche totali
Tipologia contribuente : Tutte le tipologie di contribuenti
Tematica : Analisi personalizzata
Classificazione : Classi di reddito complessivo in euro
Ammontare e media espressi in : Migliaia di euro
Data ultimo aggiornamento : 27 Maggio 2021

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito imponibile			Imposta netta		
		Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1000	2.761	0	0	0,00	0	0	0,00
da -1000 a 0	1.345	0	0	0,00	0	0	0,00
zero	947.117	12	44	3,66	10	9	0,93
da 0 a 1000	2.472.102	1.950.050	713.716	0,37	726.842	41.080	0,06
da 1000 a 1500	616.972	559.181	637.548	1,14	193.818	30.344	0,16
da 1500 a 2000	508.482	473.704	778.546	1,64	152.488	33.244	0,22
da 2000 a 2500	462.242	430.957	918.577	2,13	131.379	35.637	0,27
da 2500 a 3000	431.297	402.131	1.046.431	2,60	110.858	36.230	0,33
da 3000 a 3500	385.360	363.255	1.117.955	3,08	97.394	34.660	0,36
da 3500 a 4000	380.579	359.014	1.272.535	3,54	91.030	36.787	0,40
da 4000 a 5000	750.425	720.287	3.037.611	4,22	183.204	83.775	0,46
da 5000 a 6000	764.535	738.427	3.810.095	5,16	166.682	84.333	0,51
da 6000 a 7500	2.326.375	2.302.769	15.076.034	6,55	412.750	164.501	0,40
da 7500 a 10000	2.654.392	2.630.877	21.914.809	8,33	1.512.965	690.051	0,46
da 10000 a 12000	2.248.955	2.237.346	23.455.236	10,48	1.763.824	1.380.546	0,78
da 12000 a 15000	3.187.138	3.177.465	40.875.301	12,86	2.777.276	3.557.177	1,28
da 15000 a 20000	5.553.260	5.545.121	93.121.723	16,79	5.251.432	11.591.850	2,21
da 20000 a 26000	6.645.175	6.641.406	145.578.971	21,92	6.499.443	22.578.687	3,47
da 26000 a 29000	2.393.792	2.392.762	62.929.700	26,30	2.360.283	11.068.251	4,69
da 29000 a 35000	3.303.701	3.302.476	99.850.093	30,23	3.272.751	19.893.264	6,08
da 35000 a 40000	1.581.446	1.580.848	55.608.230	35,18	1.569.831	12.519.956	7,98
da 40000 a 50000	1.569.975	1.569.285	64.658.605	41,20	1.559.647	16.155.979	10,36
da 50000 a 55000	415.674	415.466	20.008.043	48,16	413.001	5.429.407	13,15
da 55000 a 60000	305.417	305.289	16.043.976	52,55	303.575	4.518.875	14,89
da 60000 a 70000	443.487	443.306	26.239.950	59,19	441.163	7.714.788	17,49
da 70000 a 75000	170.337	170.287	11.293.258	66,32	169.563	3.445.370	20,32
da 75000 a 80000	144.837	144.793	10.266.393	70,90	144.247	3.195.902	22,16
da 80000 a 90000	211.962	211.888	16.351.108	77,17	211.089	5.215.451	24,71
da 90000 a 100000	144.996	144.956	12.445.447	85,86	144.402	4.085.137	28,29
da 100000 a 120000	177.388	177.341	17.443.278	98,36	176.682	5.911.449	33,46
da 120000 a 150000	131.976	131.937	15.903.848	120,54	131.489	5.611.014	42,67
da 150000 a 200000	93.890	93.869	14.675.767	156,34	93.538	5.385.957	57,58
da 200000 a 300000	57.751	57.739	12.728.346	220,45	57.556	4.858.770	84,42
oltre 300000	40.841	40.826	23.844.542	584,05	40.745	9.728.319	238,76
TOTALE	41.525.982	39.715.070	833.645.714	20,99	31.160.957	165.116.802	5,30

Ammontare e media in migliaia di euro

oltre 100k	501.846	84.595.781	31.495.509
	1,208510855	10,14768979	19,07468448
oltre 75k	1.003.641	123.658.729	43.991.999
	2,416898895	14,83348705	26,64295727

Il presupposto

Presupposto dell'imposta è *«il possesso dei redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle categorie stabilite dalla legge»*

Parole chiave:

- Possesso di redditi
- Denaro o natura
- Tassatività delle categorie reddituali

Il possesso di redditi

Il concetto di «possesso di redditi» ha originato non pochi dubbi in dottrina; è ragionevole ritenere che non si debba fare riferimento al concetto di possesso civilistico definito all'art. 1140 c.c. ed inteso come «relazione qualificata con un bene»; si è al contrario sostenuto che si debba considerare tale l'effettivo incremento del patrimonio e dunque la materiale disponibilità del reddito

È tuttavia ragionevole ritenere che per possesso del reddito si debba intendere la titolarità della fonte produttiva e, conseguentemente, che si debba fare riferimento alle disposizioni relative ad ogni singola categoria di reddito di cui all'articolo 6 del TUIR

Il possesso di redditi (segue)

Occorre distinguere tra **reddito** e **patrimonio**

Patrimonio è un concetto *statico* e *puntuale* (ciò che si ha) – è l'insieme di tutto ciò che si possiede in un dato momento

Reddito è un concetto *dinamico* e *periodico* (ciò che si produce) – è la variazione di patrimonio tra due momenti temporali

Il concetto di reddito

La teoria economica ha elaborato tre nozioni di reddito:

- Reddito **prodotto**: inteso come ogni “incremento patrimoniale che deriva da una fonte produttiva” (Tesauro);
- Reddito **entrata**, che comprende sia i frutti del patrimonio e dell’attività del soggetto, che ogni ulteriore incremento patrimoniale, quale ne sia l’origine (Griziotti);
- Reddito **consumo**, riferibile a tutto ciò che viene destinato al consumo (Einaudi)

La normativa vigente non definisce il concetto di «reddito», ma si limita a indicare le diverse categorie di reddito che lo costituiscono



Il concetto di reddito (segue)

Anche se manca una nozione *legale* di reddito, è corretto ritenere che il sistema vigente si fondi su una nozione *mista* di reddito

In linea di principio, rileva il **reddito prodotto**

In alcune fattispecie, rileva una nozione più ampia, che si avvicina al **reddito entrata**

Ci sono poi anche redditi sottratti alla tassazione progressiva



In concetto di reddito (segue)

Il reddito imponibile può manifestarsi:

- come reddito in **denaro**, espresso in moneta circolante; ovvero,
- Come reddito **in natura**, inteso come ricchezza data dalla fruizione di beni e servizi (c.d. *fringe benefit*)

Le categorie reddituali

I redditi tassabili sono tassativamente elencati nel testo Unico (art. 6):

- Redditi fondiari,
- Redditi di capitale;
- Redditi di lavoro dipendente;
- Redditi di lavoro autonomo;
- Redditi di impresa;
- Redditi diversi

I proventi non espressamente indicati non sono tassabili

Alcune categorie sono tassate al netto di spese e oneri, altre al lordo

Le categorie reddituali (segue)

Sono inoltre tassabili, secondo le regole proprie delle categorie cui si riferiscono:

- *I proventi conseguiti in sostituzione di redditi (es. risarcimento per danni da lucro cessante);*
- *Gli interessi moratori o per dilazione di pagamento;*
- *I redditi provenienti da fonte illecita (da illeciti amministrativi o penali), se non confiscati o sequestrati*

Al contrario, non hanno rilevanza reddituale i proventi attribuiti a titolo di danno emergente

I soggetti passivi

Sono soggetti passivi (art. 2, Testo Unico):

“le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”

WORLD WIDE PRINCIPLE

Il reddito dei *residenti* è tassato ovunque prodotto

Il reddito dei *non residenti* è tassato se prodotto in Italia

I soggetti passivi (segue)

“si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile” (art. 2, co. secondo, Testo Unico)

Sono persone fisiche residenti ai fini fiscali, coloro che, per la maggior parte del periodo d'imposta (*rectius*, anno solare) soddisfano almeno uno dei seguenti tre criteri alternativi:

- 1. sono iscritti all'anagrafe della popolazione residente;
- 2. hanno il domicilio nel territorio dello Stato, inteso come centro degli affari od interessi, ovvero;
- 3. hanno la dimora abituale (residenza civilistica) nel territorio dello Stato

I soggetti passivi (segue)

- Per il requisito della *residenza anagrafica*, è sufficiente l'iscrizione nei registri anagrafici;
- Il domicilio è concetto civilistico e coincide con la sede principale delle proprie relazioni morali ed affettive;
- La *residenza civilistica* coincide con il luogo di dimora abituale.

Si considerano residenti, salva la prova contraria, i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza in stati a regime fiscale privilegiato



I soggetti passivi non residenti

Occorre individuare i redditi prodotti in Italia

La legge prevede dei criteri di localizzazione (art. 23, Testo Unico):

1. **I Redditi fondiari** sono tassati in Italia quando l'immobile si trova in Italia;
2. **I Redditi da lavoro autonomo e dipendente** sono tassati in Italia quando la prestazione lavorativa è ivi svolta;
3. **I Redditi da capitale** sono tassati in Italia quando il soggetto che li eroga risiede sul territorio italiano;
4. **I Redditi d'impresa**: sono tassati in Italia quando derivano da attività esercitate nel territorio dello Stato da stabili organizzazioni
5. **I redditi diversi** sono tassati in Italia quando sono derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio dello stesso

I soggetti passivi non residenti (segue)

La **stabile organizzazione** di un'impresa è definita dalla legge (art. 162, Testo unico) come una sede fissa di affari, mediante la quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio di uno Stato

Una stabile organizzazione può essere *materiale* o *personale*:

Si ha stabile organizzazione personale in presenza di un soggetto, residente o meno, che abitualmente nel territorio dello Stato negozia, definisce e conclude contratti in nome dell'impresa

Viceversa, si può avere stabile organizzazione materiale in presenza di:

- una sede della direzione;
- una succursale;
- un ufficio;
- un'officina;
- un laboratorio;
- ogni altra eventuale installazione fissa nel territorio dello Stato
- una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non far risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso

I soggetti passivi – casi particolari

1. Le società di persone

Le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) non hanno personalità giuridica

Non sono quindi considerati soggetti passivi dell'imposta

Il reddito conseguito dalla società (reddito di impresa) viene imputato direttamente in capo ai soci, *pro quota*, e concorre, unitamente agli altri redditi, a formare la base imponibile ai fini IRPEF dovuta da ciascun soggetto (*tassazione per trasparenza*)

Le società rimangono soggette ai controlli ed all'accertamento, in quanto obbligati a tenere le scritture contabili, alla dichiarazione, ad effettuare le ritenute, ed a stare in giudizio

I soggetti passivi – casi particolari

2. La comunione legale ed il fondo patrimoniale (art 4 T.U.I.R.)

I redditi che derivano dai beni in **comunione legale** (art. 177 c.c.) sono imputati ai due coniugi per la metà, salve diverse convenzioni

Nel caso di **fondo patrimoniale** (art. 167 c.c.) i redditi sono imputati per la metà del loro ammontare a ciascun coniuge, ovvero, per l'intero, a quello dei coniugi che abbia l'esclusiva amministrazione del fondo

I soggetti passivi – casi particolari

3. L'impresa familiare (art. 230-bis c.c.)

L'impresa familiare è definita come l'impresa individuale cui collaborano i familiari dell'imprenditore (art. 230-bis c.c.)

L'imprenditore che si avvale del lavoro del coniuge, dei figli, degli affini (fino al 2° grado) e dei parenti (fino al 3° grado) deve detenere almeno il 51% delle attività mentre il restante 49% viene diviso tra coloro che vi lavorano

L'impresa familiare non è soggetto di imposta, ma rileva ai fini delle imposte sui redditi in quanto consente di dividere il reddito prodotto tra i partecipanti

La determinazione del reddito complessivo (art. 8)

- «1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. (...)
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari (...)

La determinazione del reddito complessivo (segue)

(...) 3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi. (...)»

La determinazione del reddito complessivo (segue)

Il reddito complessivo lordo è dato dalla **somma algebrica** di tutti i redditi delle singole categorie e dalla sottrazione delle perdite subite

Le perdite di snc, sas, società semplici e associazioni professionali, sono imputate pro quota e per trasparenza ai soci ed associati

Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dalla partecipazione in snc e sas, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta

L'eventuale differenza può essere utilizzata negli esercizi successivi in misura non superiore all'80% per abbattere i redditi della medesima categoria

Le perdite realizzate nei primi 3 periodi possono essere riportate in avanti senza l'applicazione del limite dell'80%

Dal reddito complessivo al reddito imponibile

Dato che l'Irpef è una imposta *personale*, assumono rilevanza le **deduzioni** dall'imponibile e le **detrazioni** dall'imposta. E' così possibile tener conto della situazione contingente di ciascun contribuente e, conseguentemente, tassare l'effettiva capacità contributiva di ciascuno

DEDUZIONI: dal reddito complessivo lordo, occorre sottrarre i c.d. **oneri deducibili** tassativamente elencati nell'art. 10, Testo Unico

Alcuni esempi:

- Spese mediche per invalidità gravi;
- Assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione;
- Contributi previdenziali e assistenziali versati ex lege;
- Contributi versati a forme pensionistiche complementari;
- Alcune forme di erogazioni liberali
- Oneri fondiari non considerati nelle stime catastali;
- Indennità per perdita di avviamento (da locatore a conduttore);
- Somme da restituire e che hanno già concorso alla formazione del reddito in periodi di imposta precedenti

Calcolo dell'Irpef

Determinato il reddito imponibile, si può calcolare l'imposta *lorda*, applicando le aliquote per scaglioni:

- Fino a 15.000€: 23%
- Oltre 15.000€ e fino a 28.000€: 25%
- Oltre 28.000€ e fino a 50.000€: 35%
- Oltre 50.000€: 43%

Sul reddito si applica anche una addizionale regionale (dall'1,23 al 3,33%) e una addizionale comunale (fino allo 0,8%)

Calcolo dell'Irpef (segue)

Dall'imposta *lorda*, si sottraggono le detrazioni, che sono di tre tipi:

- Per **carichi di famiglia** (art. 12, Testo unico) attribuite a chi ha famiglia;
- Per **lavoro dipendente** e da **pensione** (art. 13, Testo unico) relative alle spese per la produzione del reddito;
- Per **oneri** (art. 15, TUIR), *nella misura del 19% di alcune spese*

Alcuni esempi: Interessi passivi su mutui, spese sanitarie, spese funebri, spese di istruzione, premi per assicurazione sulla vita, etc.

La detraibilità di alcune spese decresce al crescere del reddito

Dal 1° marzo 2022 è stato introdotto l'Assegno Unico Familiare ed il regime delle detrazioni di imposta per figli a carico si applica solo in via residuale



Calcolo dell'Irpef (segue)

Si ottiene così l'imposta *netta*

Per determinare l'imposta da versare, occorre scomputare (art. 22, Testo Unico):

- I **crediti d'imposta** (es. *Credito per imposte pagate all'estero; Credito d'imposta per assunzione lavoratori*)
- Le **ritenute d'acconto** subite
- I **versamenti in acconto** effettuati

Calcolo dell'Irpef (segue)

Il saldo risultante può essere:

A debito, da versare entro termini stabiliti, oppure

A credito, da utilizzare in compensazione con Irpef o altri tributi, o da chiedere a rimborso

I redditi a tassazione separata

Poiché determinati redditi, seppur percepiti in un determinato periodo di imposta, si sono prodotti nell'arco di più anni e poiché una pedissequa applicazione delle regole sin ora analizzate potrebbe determinare una tassazione più elevata a causa dell'applicazione delle aliquote progressive, alcuni redditi sono assoggettati a meccanismi correttivi

Esempio. Non è uguale la capacità contributiva di chi produce un reddito di 100.000€ in un anno e di chi riceve un TFR di 100.000€ solo nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro

I redditi a tassazione separata (segue)

Il correttivo è rappresentato dalla c.d. **tassazione separata**

Sono soggetti a **tassazione separata** i redditi, percepiti *una tantum*, che derivano da un **processo produttivo pluriennale**

Tali redditi non concorrono a formare il reddito complessivo ma sono tassati *separatamente*, con applicazione di aliquote ridotte secondo modalità stabilite dalla legge

Esempi. TFR, plusvalenze per cessioni di aziende detenute da più di 5 anni, risarcimenti per perdita di redditi pluriennali